

004-2011 CIRCOLARE DEL 23 MARZO 2011

Per i telefonini, reverse charge obbligatorio dal 1° aprile

L'adempimento, autorizzato dal Consiglio europeo, mira a contrastare le frodi nelle fasi che precedono la vendita al dettaglio

Dal 1° aprile 2011 la cessione di telefoni cellulari e di microprocessori da parte dei grossisti avverrà in regime di "reverse charge".

Non conta la qualifica dell'acquirente ma l'attività del cedente, con la conseguenza che l'acquisto di un cellulare (o di un microprocessore) da parte di un soggetto passivo Iva (professionista o imprenditore) presso un dettagliante, ancorché per scopi legati all'attività economica svolta e indipendentemente dal numero e dal valore dei beni acquistati, non deve essere assoggettata a *reverse charge*, ma all'ordinaria modalità di fatturazione con rivalsa dell'Iva.

Collocandosi al di fuori del richiamato concetto di vendita al dettaglio, va invece a reverse charge l'acquisto presso un grossista o la cessione di un telefono aziendale da parte di un professionista o di un imprenditore.

La decorrenza del nuovo obbligo è stata stabilita dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 59/2010 a seguito della decisione del Consiglio europeo con la quale l'Italia, al pari dell'Austria e della Germania, è stata autorizzata ad applicare il sistema di inversione contabile per le vendite dei beni di cui all'art. 17, comma 6, lett. b) e c) del DPR n. 633/1972.

Alla luce dell'autorizzazione concessa all'Italia, tale sistema si applica ai **telefonini** e **non anche ai relativi componenti ed accessori**, nonché ai **dispositivi a circuito integrato**, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; rispetto a quest'ultima categoria di beni, la definizione prevista dalla lett. c) del sesto comma dell'art. 17 è più ampia, dato che fa riferimento ai personal computer ed ai relativi componenti ed accessori.

La decisione di autorizzazione ha **ristretto** l'ambito oggettivo di applicazione del *reverse charge*; è quindi preferibile che la fattura, emessa **senza addebito dell'imposta**, indicasse non già la sola norma interna, ma anche l'autorizzazione stessa, vale a dire la decisione del Consiglio n. 2010/710/UE; il cessionario, dal canto suo, deve **integrare** la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, annotando il documento nel **registro delle fatture emesse** (o in quello dei corrispettivi), entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; **ai fini della detrazione**, la fattura integrata va annotata nel **registro degli acquisti**, anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitato il relativo diritto.

La circolare n. 59/2010 specifica che per le **violazioni** dell'obbligo di applicazione dell'imposta con il meccanismo del *reverse charge* si applica l'apposita disciplina sanzionatoria di cui al comma 9-*bis* dell'art. 6 del DLgs. n. 471/1997. In pratica, verrà irrogata la **sanzione dal 100 al 200% dell'imposta**, con un minimo di 258 euro, a carico del cessionario che non assolve l'imposta, nonché a carico del cedente che l'abbia irregolarmente addebitata in fattura senza versarla all'Erario; tra le parti (cedente e cessionario) sussiste il vincolo di **responsabilità solidale** per il pagamento dell'imposta e della sanzione.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, invio cordiali saluti.

dott. Giulio Gastaldello